

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 luglio 2007, presso gli uffici di via Salaria, si sono incontrate ENAV e le OO.SS.NN. per dare attuazione alla verifica congiunta secondo quanto contenuto nell'accordo del 28 giugno 2007.

Con riferimento al verbale di accordo ed in particolare al tema del nuovo modello di relazioni industriali, il quinto capoverso di pagina 2 viene così sostituito:

“Le restanti disponibilità economiche accantonate per l'ordinamento e destinate al consolidamento degli aspetti professionali del personale operativo CTA, pari a 2,5 Mln. di €, verranno utilizzate a far data dal 1° aprile 2009 a condizione che alla suddetta data sia stato completato il nuovo modello di relazioni industriali in linea con le previsioni individuate nel verbale di accordo del 22.02.2006 (all.5).”

Con riferimento all'allegato n° 1 “Premio di risultato” parte integrante dell'accordo del 28.06.2007 si precisa che il capoverso immediatamente precedente al paragrafo “MODALITA' DI PAGAMENTO” deve intendersi così modificato:

“La ripartizione di ciascun budget di categoria avviene attraverso l'apprezzamento di elementi di produttività direttamente collegati ai ricavi da unità di servizio di ciascun impianto/sede, in riferimento alle modalità di calcolo previste in tal senso dall'accordo del 08.05.2006”.

Con riferimento all'allegato n° 2 “Mobilità geografica” parte integrante dell'accordo del 28.06.2007 si precisa quanto segue.

a) Il punto 4.7 viene così sostituito:


“Pervenuta la tempestiva opposizione, il trasferimento resta sospeso in via temporanea fino alla decisione finale da parte aziendale. Pertanto, alla data fissata il dipendente deve raggiungere la nuova sede di servizio”.



ATM
R



Fit Gisu
C1842/445
V147



b) Il punto 4.8 viene così sostituito:

"Valutati i motivi di opposizione, la funzione Risorse Umane, entro il termine di venti giorni, dalla data della ricezione della opposizione medesima, adotta un nuovo provvedimento con il quale il trasferimento impugnato viene confermato, revocato o trasformato in temporaneo".

Costituisce parte integrante dell'allegato n° 2 "Mobilità Geografica" la lettera inviata da ENAV a OO.SS.LL., datata 02.07.07, in merito alle modalità di assegnazione della sede di lavoro per il personale da assumere.

Con riferimento all'allegato n° 3 "Ordinamento professionale" parte integrante dell'accordo del 28.06.2007 si precisa quanto segue.

c) Il punto 1 viene così sostituito:


"A decorrere dal 1° settembre p.v. il nuovo modello di classificazione di tutto il personale dipendente, fermo restando quanto previsto dall'art. 2095 cod. civ., è articolato in:




- Categorie professionali;
- Classi stipendiali;
- Qualifiche professionali."

d) Il punto 2 viene così sostituito:

"Tutto il personale è collocato nelle sotto elencate categorie professionali:

- Controllori del traffico aereo
- Esperti di assistenza al volo
- Meteorologi
- Naviganti
- Tecnici
- Informatici
- Amministrativi
- Operai."

FIT GISL



CISALAV 
V117 

 2



e) Il punto 4 viene così sostituito:

“Le classi stipendiali, da quella d’ingresso a quella di attestazione, sono differenziate per ciascuna delle categorie professionali, come di seguito indicate:

- Controllori del traffico aereo (classe 4 - 13)
- Esperti di assistenza al volo (classe 3 - 11)
- Meteorologi (classe 3 - 11)
- Naviganti (classe 3 - 11)
- Tecnici (classe 3 - 11)
- Informatici (classe 3 - 11)
- Amministrativi (classe 2 - 11)
- Operai (classe 1 - 7)

f) Il punto 5 viene così sostituito:

“Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale, fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria, non prevede alcuna ricostruzione di carriera in relazione all’anzianità di servizio complessivamente posseduta rispetto alle nuove previsioni temporali di permanenza nelle singole classi stipendiali previste per ciascuna categoria professionale.

La progressione di classe del nuovo ordinamento, per ogni categoria professionale, avviene in via automatica a partire di norma dalla classe stipendiale d’ingresso sino alla classe stipendiale di attestazione, in relazione al compimento degli anni di servizio previsti di volta in volta per accedere, senza demerito, da una classe stipendiale all’altra”.

g) Il punto 7 viene eliminato.

h) Il punto 7.1 viene così sostituito:

“Per tutti i profili professionali l’accesso alle rispettive classi stipendiali di attestazione previste per ciascuna categoria (cat. CTA classe 13; cat. EAV classe 11; cat. Meteo classe 11; cat. Naviganti, TVS classe 11, Piloti classe 11; cat. TEC, CTS classe 11; cat. INF, AS classe 11; cat. AMM, CAS classe 11; cat. Operai classe 7) avviene in via automatica e senza demerito esclusivamente al compimento dei previsti anni di permanenza nelle rispettive classi stipendiali immediatamente inferiori, così come riportate nella tabella A bis”.

3

Circa la validità della norma transitoria si precisa che *la stessa si esplica nel periodo 1° settembre 2007 - 30 settembre 2010 con effetti non ripetibili. La verifica prevista entro la fine del 2008 verrà comunque monitorata nel corso di tale periodo.*

1° TRIMESTRE

i) Il punto 8.2 viene così sostituito:

A tal fine le Parti si impegnano a produrre entro il 31.12.2007 per ciascuna categoria le rispettive declaratorie di ciascuna qualifica professionale in corrispondenza della rispettiva classe stipendiale.

l) Al punto 8.4, nella elencazione dei profili professionali, sempre in via del tutto esemplificativa, vengono aggiunti i seguenti profili:

(CTS) *Collaboratore tecnico supervisore (9 - 11)*, (AS) *Analista supervisore (9 - 11)*, (CAS) *Collaboratore amministrativo supervisore (9 - 11)*, (TVS) *Tecnico di volo senior (9 - 11)* e (ADT) *Archivista, dattilografo, terminalista (2 - 7)*.

Si precisa, inoltre, che la progressione stipendiale per l'*Agente amministrativo (AGA)* è 2 - 7, per l'*Operatore amministrativo (OA)* è 3 - 8, per l'*Operatore tecnico (OT)* è 3 - 8, per l'*Analista programmatore (AP)* è 3 - 8, per l'*Analista coordinatore (AC)* è 5 - 10, per l'*Operaio* è 1 - 7, mentre per il *Meteorologo*, il *Meteorologo coordinatore* e il *Meteorologo istruttore* è 3 - 11.

Per il personale Meteo, in possesso del titolo di studio di laurea, l'ingresso avviene alla classe stipendiale 5.

Per *Analista sistemista* deve intendersi *Analista coordinatore (AC)*.

A tale riguardo si allega, sempre a titolo esemplificativo, una tabella riepilogativa, per ciascuna categoria professionale, delle rispettive progressioni nelle classi stipendiali in funzione dei profili professionali attualmente previsti.

Il cambiamento da un profilo professionale all'altro avviene attraverso selezione aziendale.

Alla tabella "A" vengono apportate le sotto elencate modifiche.

- METEO: classe 8, par. 300 (4 anni); classe 9, par. 320 (4 anni); classe 10, par. 340 (2 anni).
- NAV.: classe 10, par. 340 (3 anni).
- TEC.: classe 10, par. 340 (3 anni).
- INF.: classe 10, par. 340 (3 anni).
- AMM.: classe 2, par. 125 (2 anni), classe 10, par. 340 (3 anni).
- Operaio: classe 2, par. 125 (4 anni), classe 6, par. 240 (5 anni).

Viene, pertanto, allegata la tabella "A bis" contenente le modifiche sopra elencate.

Le Parti si riservano di valutare congiuntamente ulteriori opportuni interventi laddove l'applicazione di nuove normative nazionali ed internazionali direttamente legate alla certificazione del personale lo richiedano.

*Fit
Cist
TD*

*ORAC-NA
Alu*

*W
Vittorio*

Rf

4

m) Si conviene di estendere l'applicazione di quanto previsto dal primo capoverso del paragrafo Personale Quadro, fermo restando modalità e contenuti, a tutto il personale Quadro in relazione alla rispettiva ripartizione professionale individuata nell'accordo del 28 giugno 2007.

n) Per quanto attiene l'istituzione dell'indennità professionale in sostituzione dell'indennità di turno, prevista dalla norma transitoria, si precisa che a decorrere dal 1 settembre 2007 il riconoscimento della suddetta indennità professionale sarà applicato a tutto il personale operativo che svolge attività di "tipo operativo".

(C.T.A., EAV e NETEO) e AL RESTANTE PERSONALE

Fermo restando quanto contenuto e sottoscritto nell'accordo siglato il 28 giugno 2007 relativo all'applicazione dell'art.2 – Ristrutturazioni salariali – dell'accordo aziendale del 10.04.04 al personale da assumere o assunto successivamente alla data del 10 aprile 2004, le Parti convengono che nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale, avuto riguardo delle compatibilità economiche nonché dell'andamento del turn-over in termini di risorse, si valuterà la possibilità di ridurre i tempi di attuazione del meccanismo di riconoscimento economico dell'importo spettante (25% ogni tre anni di anzianità successivi alla data di assunzione, sino al raggiungimento del complessivo 100% dopo quattro trienni) oggi fissato in dodici anni.

ENAV

[Handwritten signatures for ENAV: three distinct signatures]

OO.SS.LL.

FILT - CGIL	<i>[Signature]</i>
FIT - CISL	<i>[Signature]</i>
UIL - T	<i>[Signature]</i>
UGL-T
CISAL-AV	<i>[Signature]</i>
LICTA
ANPCAT	<i>[Signature]</i>
CILA - AV	<i>[Signature]</i>
SACTA
ASSIVOLO/Q	<i>[Signature]</i>
ANPAC
U.P.
USPPI

[Handwritten label "ATI" with a bracket pointing to the list of OO.SS.LL.]

VERBALE DI ACCORDO

ENAV S.p.A. e le OO.SS.LL. firmatarie, nel considerare indispensabile l'individuazione di azioni necessarie mirate da un lato, allo sviluppo del trasporto aereo e delle attività di assistenza al volo in particolare e dall'altro, ad una maggiore tutela dell'utenza attraverso una sempre più certa regolarità dei servizi di trasporto aereo rispetto ai quali la posizione di ENAV, come monopolio naturale per i servizi di assistenza al volo, assume un ruolo centrale, s'impegnano congiuntamente a produrre, quale contributo aziendale, una documentazione attinente un nuovo modello di relazioni industriali da inviare nelle sedi istituzionalmente interessate alla definizione di tale tematica.

Le Parti si danno atto sin d'ora che tale documentazione dovrà tra l'altro apprezzare gli accordi precedentemente sottoscritti in materia a partire dall'accordo di trasformazione di ENAV in SpA siglato nel 2000 per finire agli accordi più recenti siglati in data 22 febbraio, 8 maggio e 20 luglio 2006, apprezzando elementi ed aspetti che accrescano i livelli di concertazione e partecipazione, limitando in particolare il c.d. "effetto annuncio" ed enfatizzando momenti di confronto piuttosto che di conflitto.

ENAV

[Handwritten signatures for ENAV]

Fi

OO.SS.LL.

FILT - CGIL	<i>[Signature]</i>
FIT - CISL	<i>[Signature]</i>
UIL - T	<i>[Signature]</i>
UGL-T	<i>[Signature]</i>
CISAL-AV	<i>[Signature]</i>
LICTA	<i>[Signature]</i>
ANPCAT	<i>[Signature]</i>
CILA - AV	<i>[Signature]</i>
SACTA	<i>[Signature]</i>
ASSIVOLO/Q	<i>[Signature]</i>
ANPAC	<i>[Signature]</i>
U.P.	<i>[Signature]</i>
USPPI	<i>[Signature]</i>

[Handwritten note: ATAS { } pointing to ANPCAT and CILA - AV]

TABELLA A bis
"NUOVE CLASSI STIPENDIALI"

Classi	CTA	EAV	MET	NAV	TEC	INF	AMM	OPERAIO	Classi
1								100 (2)	1
2							125 (2)	125 (4)	2
3		150 (2)	150 (2)	150 (2)	150 (2)	150 (2)	150 (4)	150 (5)	3
4	180 (2)	180 (5)	180 (5)	180 (5)	180 (5)	180 (5)	180 (4)	180 (5)	4
5	210 (4)	210 (5)	210 (5)	210 (5)	210 (5)	210 (5)	210 (4)	210 (5)	5
6	240 (4)	240 (5)	240 (5)	240 (5)	240 (5)	240 (5)	240 (5)	240 (5)	6
7	270 (4)	270 (5)	270 (5)	270 (5)	270 (5)	270 (5)	270 (5)	270	7
8	300 (4)	300 (4)	300 (4)	300 (5)	300 (5)	300 (5)	300 (5)		8
9	320 (4)	320 (4)	320 (4)	320 (5)	320 (5)	320 (5)	320 (5)		9
10	340 (4)	340 (2)	340 (2)	340 (3)	340 (3)	340 (3)	340 (3)		10
11	360 (4)	360	360	360	360	360	360		11
12	380 (2)								12
13	400								13

Anzianità
complessiva
in anni

32	32	32	35	35	35	37	26
----	----	----	----	----	----	----	----

(*) permanenza in anni nella classe stipendiale

- CTA (4/13) EAV (3/11) MET (3/11) TV (3/10) OT (3/8) AP (3/8) OA (3/8) OP (1/7)
- TVS (9/11) CT (5/10) AC (5/10) CA (5/10)
- PIL (5/11) CTS (9/11) AS (9/11) CAS (9/11)
- AGA (2/7)
- ADT (2/7)
- AUT (2/7)

clear/AV

Da ENAV S.p.A.

a OO.SS.LL.

Con riferimento alla nuova disciplina regolatrice la "MOBILITA' GEOGRAFICA", di cui all'accordo del 28 giugno 2007, Vi comunichiamo che, fermo restando quanto previsto al punto 1.2 del paragrafo "Generalità", prima di assegnare personale neo assunto su sedi considerate in carenza d'organico, la Società procederà, per tali destinazioni, ad una ricerca tra il personale già in servizio ancorché non in possesso dei requisiti richiesti per poter avanzare domanda di mobilità.

Pertanto, qualora interessato, potrà presentare domanda di trasferimento anche il personale precedentemente trasferito che non abbia ancora superato il periodo minimo di permanenza sull'impianto (7 anni) o periodi maggiori (12 e 15 anni), rispettivamente previsti dai punti 7.4 e 7.5 del paragrafo "Esclusioni, incompatibilità e norme speciali".

Resta inteso che in caso di presentazione di domande di trasferimento troverà applicazione la relativa disciplina prevista per il trasferimento a domanda e il trasferimento previa professionalizzazione.

Roma 02.07.2007

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be in cursive script.